

SCHEMA REGIONALE D' INTESA:

Assistenza religiosa di culti non cattolici

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini della presente intesa:

- a) con il termine Autorità religiosa si intende chi dalle singole Comunità religiose non cattoliche sia stato investito del ruolo di rappresentanza regionale o locale;
- b) con il termine Ministro di culto si intende chi dall'Autorità religiosa suddetta sia stato nominativamente designato per l'assistenza spirituale negli istituti ospedalieri di cui alla presente intesa;
- c) a discrezione delle singole Comunità non cattoliche, Autorità religiosa e Ministro di culto possono coincidere nella medesima persona.

ARTICOLO 2

Estensibilità delle norme dell'Allegato A e norme specifiche

1. Per i culti non cattolici valgono, in quanto applicabili, le norme dell'Allegato A.
2. E' comunque garantito, senza limiti d' orario, il libero accesso nei presidi ospedalieri di cui alla presente intesa, per l'assistenza spirituale a chi ne abbia fatto richiesta, dei Ministri di culto, che siano stati designati dall'Autorità religiosa dei singoli culti e segnalati all'Unità sanitaria locale competente per territorio, che li scrive in apposito elenco e li fornisce di cartellino di riconoscimento.
3. Le direzioni degli istituti ospedalieri sono tenute a trasmettere ai suddetti Ministri di culto le richieste ricevute di assistenza spirituale.
4. Ove sia possibile, la direzione sanitaria mette a disposizione un idoneo locale per i colloqui fra il Ministro di culto e il paziente. In ogni caso, la direzione sanitaria garantisce, su richiesta, che colloqui riservati possano tenersi, in orari concordati, nei luoghi di normale intrattenimento nel rispetto delle esigenze degli altri pazienti.
5. Ove vi sia il consenso sia dell'Autorità di culto cattolico, sia dell'Autorità di culto non cattolico, i funerali si svolgono nella cappella del culto cattolico o nelle sacrestie di cui all'art. 8, comma 4 dell'allegato A. Ove manchi il mutuo consenso, la direzione sanitaria garantisce un luogo idoneo, in assenza del quale concorda con l'Autorità religiosa spazi, orari e modalità di fruizione della camera mortuaria, in maniera tale che sia salvaguardata la riservatezza e il decoro del servizio funebre.
6. Ove sia possibile, nell'approntamento della dieta, su specifica richiesta del paziente e sotto la responsabilità sanitaria di chi ne sia professionalmente investito, si tiene conto delle prescrizioni dei singoli culti. Nel rispetto delle norme igieniche e se le condizioni organizzative lo consentano, si tiene conto, su richiesta specifica del paziente, anche della modalità di approntamento dei cibi, prescritte da singoli culti.

ARTICOLO 3

Oneri finanziari

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1984, n. 449 gli oneri finanziari dell'assistenza spirituale di cui al presente regolamento, svolta da Ministri di culto delle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, sono a carico degli Organi ecclesiastici competenti.

2. Per le rimanenti Comunità religiose, le quantificazioni previste dall'Allegato A, specialmente nell'art. 4, sono commisurate al numero degli aderenti ai singoli culti non cattolici. In particolare, in coerenza con il comma 1 del medesimo art. 4, i singoli culti hanno diritto a un posto a tempo pieno di assistente religioso, per ogni gruppo di 175.000 aderenti, pari al numero necessario per raggiungere lo standard di 160 ricoveri per mille persone, con un tasso di occupazione pari al 70% di una struttura dotata di 200 posti letto. Le frazioni vengono quantificate in proporzione e precisate nelle convenzioni con le singole Unità sanitarie locali.

ARTICOLO 4

Controversie

1. La soluzione di eventuali controversie è demandata a una Commissione costituita:

a) un membro designato dalla Giunta regionale;

b) un membro designato dall'Autorità del culto coinvolto nella controversia;

c) un membro designato dall'ANCI regionale;

d) un membro, con funzioni di Presidente, designato d' intesa fra i membri di cui alle lettere precedenti.